



COMUNE DI PESSINETTO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma n. 58 - 10070 - tel. 0123 504101 - Fax 0123 504454

e-mail: poliziamunicipale@comune.pessinetto.to.it

pec: pessinetto@cert.ruparpiemonte.it

Prot. N. 1749

ORDINANZA N. 01/2026

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA

Strada comunale Pessinetto – Pessinetto Fuori Sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico

IL SINDACO

VISTA la domanda della ditta CHIANALE Matteo impresa individuale, con sede in Chialamberto, Via Volpetta, 2, Codice Fiscale CHNMTT96S01L219Y e Partita I.V.A. 11862790018, con la quale veniva richiesta per il giorno 23 aprile 2026 dalle ore 7:30 alle ore 19:00 la chiusura della strada comunale Pessinetto – Pessinetto Fuori per una lunghezza di 200 m al fine di procedere con l'abbattimento di piante prospicienti la suddetta strada;

VISTO che l'intervento prevede l'occupazione della sede stradale, con macchine operatrici, personale ed alberi abbattuti, per cui, vista anche la larghezza ridotta della carreggiata, risulta impossibile il transito di altri veicoli durante le operazioni;

CONSIDERATO che esiste una viabilità alternativa, percorribile con una deviazione di pochi chilometri, costituita dalle strade provinciali SP n. 30 e S.P n. 1;

RILEVATO che non esistono elementi ostativi alla sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico della strada in questione;

VISTO l'art. 6 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

VISTO l'art. 7 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che il Comune può, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4 nei centri abitati;

VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

VISTO l'art. 50 e 54 del T.U. n.267/2000;

ORDINA

per le motivazioni di cui sopra, la sospensione della circolazione mediante chiusura al traffico della strada comunale Pessinetto – Pessinetto Fuori per una lunghezza di 200 m dalla chiesa di Pessinetto verso Pessinetto Fuori e la deviazione del traffico su percorsi alternativi dalle ore 7:30 alle ore 19:00 del giorno 23/04/2026, e comunque limitatamente al tempo di effettivo svolgimento delle operazioni, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori citati in premessa;

il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata per tutta la lunghezza del cantiere;

il ripristino del normale uso della strada al termine dei lavori.

La posa in opera e il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 40 – 41 – 42 – 43 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. e posizionata conformemente al piano di segnalamento di cantiere previsto dalla tav. n. 66 del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, resta a carico dell'impresa esecutrice dei lavori, mantenendo sollevato il Comune di Pessinetto da qualunque responsabilità.

Dovrà essere garantito, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del cantiere, l'accesso ai residenti e a eventuali mezzi ed operatori di soccorso.

Copia della presente ordinanza viene inviata alla locale stazione dei.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Pessinetto.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente procedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 22 aprile 2026

IL SINDACO
TIRELLI Chiara
Firmato digitalmente